



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 94

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

233^a seduta: mercoledì 18 novembre 2015

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
BLUNDO (M5S)	5
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCDUDC):AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle:M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-Puglia-Più-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02144, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, si informa innanzitutto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 15457 del 20 maggio 2015, ha fornito indicazioni operative in relazione all'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089 del 2015, nonché della sentenza dello stesso consesso n. 1973 del 2015.

In particolare, con la citata nota è stato rappresentato che la sentenza, nel disporre l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Con la medesima nota si è data altresì indicazione che nelle graduatorie ad esaurimento venissero inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli.

Infatti, con decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 3382 del 30 luglio 2015, reso su istanza di revoca del decreto monocratico n. 3252 del 2015 con il quale era stata accolta l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1089 del 2015, il giudice ha chiarito che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti che abbiano ottenuto una pronuncia cautelare favorevole debba avvenire con riserva, con conseguente inutilità, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, della stessa esecuzione disposta con il decreto di cui si chiede la revoca. Non sarebbe infatti possibile, in virtù dei principi di certezza giuridica, stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato con soggetti la cui posizione in graduatoria non è ancora definita.

Lo stesso Consiglio di Stato, con il decreto presidenziale n. 3630 del 2015 reso nel medesimo giudizio, ha riconosciuto che solo i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento hanno diritto a partecipare al piano straordinario assunzionale: «situazione nella quale i ri-

correnti, destinatari di una mera ordinanza cautelare strumentale e provvisoria, non versano».

Nel respingere l'istanza cautelare monocratica tesa all'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1089, il Consiglio di Stato ha confermato e ribadito, dunque, il carattere provvisorio degli effetti conseguenti ad una pronuncia resa in sede cautelare.

Pertanto, nel dare esecuzione all'ordinanza, gli Uffici scolastici regionali competenti per ambito territoriale di pertinenza dei docenti interessati hanno provveduto ad inserire con riserva i ricorrenti nelle varie graduatorie ad esaurimento specificando che, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 235 del 2014, l'iscrizione con riserva (caratterizzata in questo caso da un contenzioso in atto) non consente all'interessato di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato finché non intervenga la sentenza definitiva di merito.

In merito alle contestazioni circa le modalità esecutive adottate dall'amministrazione avvenute attraverso ricorso per l'ottemperanza dell'indicata ordinanza, si rappresenta che in data 31 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza n. 3909 sulle cui modalità di esecuzione questo Ministero, nonostante fosse stato nominato dal giudice il commissario *ad acta*, ha ritenuto opportuno sollecitare i chiarimenti al medesimo Consiglio di Stato per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'ordinanza da ultimo citata si legge infatti che «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie in parte la domanda di ottemperanza all'ordinanza n. 1089 del 2015 (ricorso n. 503 del 2015), esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/2016».

Nelle motivazioni dell'ordinanza in esame il Consiglio di Stato, modificando il proprio precedente orientamento, non ha condiviso il comportamento dell'amministrazione che, nel dare esecuzione all'ordinanza n. 1089, ha iscritto in graduatoria i ricorrenti con riserva, non consentendo quindi la stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato, in quanto il Consiglio di Stato ritiene che «al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/2016 di cui all'articolo 1, commi 93 e 96, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo».

Pertanto, questa amministrazione si trova nella necessità di dover attendere l'ulteriore pronuncia. Peraltro, considerato che l'ordinanza si riferisce ad una pluralità di ricorrenti afferenti a diversi Uffici scolastici regionali, si rende necessario conoscere le modalità applicative avuto anche riguardo al fatto che il Consiglio di Stato ha nominato quale commissario *ad acta*, in caso di ulteriore inottemperanza, il prefetto di Milano, ordinando al solo Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di provvedere all'esecuzione.

Per completezza, si segnala che il contenzioso relativo all'inserimento in graduatorie ad esaurimento dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non vede l'ammini-

strazione soccombente in tutti i giudizi promossi dagli aspiranti, laddove, viceversa, si registrano numerosissime pronunce favorevoli alla stessa.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, mi ritengo solo parzialmente soddisfatta in quanto è stato esplicitato il motivo per cui si evita di riconoscere i diritti di alcune persone all'interno del piano straordinario assunzionale. Ricordo che stiamo parlando di persone che hanno dei diritti, perché i diplomati magistrali avevano la giusta necessità di essere considerati abilitati a tutti i livelli e, quindi, inseriti nel piano.

Non so se il Ministero sia a conoscenza (dalla risposta oggi fornita non risulta) dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato, risalente a due giorni fa, con cui si è stabilito che, poiché la decisione cautelare non può dispiegare effetti sul piano straordinario di assunzioni, la stessa non è opponibile a chi è risultato utilmente inserito nella graduatoria relativa alla fase zero e che l'amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo determinato, nonché contratti a tempo indeterminato, limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del predetto piano straordinario. Ripeto: tale sentenza risale a due giorni fa.

Mi domando come mai ci sia tutta questa reticenza nel riconoscere questo tipo di situazioni e di prerogative. Il problema di sentenze che, in un modo o in un altro, per un motivo o per l'altro, non vengono applicate è purtroppo diffuso.

Ripeto: sono parzialmente soddisfatta dell'intervento della Sottosegretaria, perché riconosco che, comunque, c'è stata una risposta approfondita nel merito, pur continuandosi ad ignorare che il Consiglio di Stato dà indicazioni diverse.

Invito quindi il Governo a mettere ordine e cercare di trovare una soluzione più equa e rispondente. Soprattutto, occorre considerare e prendere atto del fatto che queste graduatorie ad esaurimento in realtà non si potranno esaurire e che, forse, stanno creando grossi problemi all'intera scuola italiana.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BLUNDO, PAGLINI, COTTI, PUGLIA, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con ricorso n. 503 del 2015 R.G. presentato nell'interesse dei signori A. A. ed altri, la parte ricorrente procedeva all'impugnazione del decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 dinanzi al TAR Lazio nella parte in cui veniva precluso ai possessori di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001 del 2002 l'accesso a pieno titolo e «a pettine» nella III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;

con ordinanza n. 1089 del 2015 dell'11 marzo 2015 il Consiglio di Stato accoglieva in via cautelare le istanze presentate dalla parte ricorrente e ne ordinava l'immissione nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;

pronunciandosi inoltre in via definitiva appena 4 giorni più tardi su analogo ricorso, il Consiglio di Stato scriveva nella sentenza n. 1973 del 2015 del 16 aprile 2015 che «non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali», e continua affermando che «i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati»;

nonostante quanto riportato, ad oggi la maggior pressoché totalità degli uffici scolastici territoriali che invece ha inserito i ricorrenti con «riserva» disciplinata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 235 del 2014 con cui è stato disposto e disciplinato il periodico riaggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento, normalmente destinata ai soggetti in attesa di conseguire valido titolo di accesso in graduatoria, e non invece con «riserva giuridica» disciplinata dal libro II del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 e normalmente destinata ai soggetti beneficiari di apposita misura cautelare;

si precisa a tal proposito che la «riserva giuridica» disposta dal collegio giudicante, disciplinata dal titolo II del Libro II del codice del pro-

cesso amministrativo, ha natura ben diversa dall'inserimento con «riserva» normalmente destinato ai soggetti in attesa di conseguire un titolo valido per l'accesso nelle graduatorie permanenti ad esaurimento e disciplinata dai decreti di aggiornamento di tali graduatorie, la cui unica finalità risulta essere quella di permettere a tali soggetti l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie al momento del conseguimento della qualifica di accesso e senza dover attendere l'emanazione di un nuovo decreto di aggiornamento, e che non dà in alcun modo diritto ai suoi beneficiari alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato dalle graduatorie;

la misura cautelare di cui la parte ricorrente è beneficiaria è stata invece ottenuta con apposita ordinanza del Consiglio di Stato: essa ha l'obiettivo di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato al fine di evitare che i ricorrenti possano subire un irrimediabile danno o pregiudizio. Nel caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato hanno voluto sospendere gli effetti del decreto ministeriale n. 235, ove veniva preclusa alla parte ricorrente l'accesso a pettine e a pieno titolo in III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento;

alla luce di tali considerazioni appare del tutto illegittimo il comportamento di quelle amministrazioni che non hanno ancora provveduto ad inserire i ricorrenti in possesso di diploma magistrale abilitante e destinatari dell'ordinanza n. 1089 del 2015 dell'11 marzo 2015 del Consiglio di Stato;

peraltro si precisa che, a seguito di ricorso per ottemperanza, il Consiglio di Stato mediante l'emanazione del decreto n. 03252 del 2015 REG.PROV.CAU. del 21 luglio 2015, riconoscendo che l'ufficio scolastico della Lombardia non aveva provveduto ad ottemperare l'ordinanza n. 1089 del 2015, imponeva alla medesima amministrazione il «termine di 15, dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, per dare esecuzione all'ordinanza n. 1089 del 2015, nominando fin d'ora commissario *ad acta* – in caso di ulteriore inottemperanza – il Prefetto di Milano perché provveda all'esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio»;

in data 30 luglio 2015, il Consiglio di Stato, pronunciandosi nuovamente su analogo ricorso, con decreto n. 03382 del 2015 REG.PROV.-CAU., riconfermava, questa volta a favore di tutti i ricorrenti iscritti al predetto ricorso e rivolgendosi alle amministrazioni di ogni provincia e regione, il suo orientamento e «bacchettava» nuovamente il Ministero;

accertato che la mancata ottemperanza dell'ordinanza n. 1089 del 2015 potrebbe comportare per l'amministrazione notevoli spese e disagi, visto che i ricorrenti che ingiustamente si sono visti sottrarre gli incarichi a tempo determinato e a tempo indeterminato potrebbero infatti, mediante l'avvio di apposita azione legale, pretendere il risarcimento dei danni subiti, nonché il conferimento degli incarichi sottratti, con il risultato che si dovrebbero effettuare nuove convocazioni, magari ad anno scolastico già iniziato.

Si segnala inoltre che tra le strategie adottate dalle singole amministrazioni provinciali o regionali pur di evitare l'attuazione delle misure

previste dall'ordinanza n. 1089 del 2015 e l'accesso alla stabilizzazione dalla parte ricorrente, vi è il ricorso alla convocazioni da graduatorie vecchie o provvisorie, in ogni caso non definitive (come nell'ufficio scolastico provinciale di Milano); molti uffici hanno volutamente inserito un punteggio inferiore spettante ai ricorrenti, rifiutando in caso di reclamo la rettifica, alcuni ancora si sono rifiutati di riconoscere ai ricorrenti invalidi civili il diritto di accedere alla riserva di posti prevista per legge alle suddette categorie. Tutte misure che, va precisato, devono ritenersi immorali oltre che illegittime,

si chiede di sapere:

se il Ministero abbia provveduto ad inviare agli uffici scolastici del territorio, responsabili dell'attuazione delle misure previste dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089 del 2015, o a anche solo ad alcuni, un'apposita circolare ministeriale o qualsiasi atto o documento recante linee guida e indicazioni relative al comportamento e alle misure che gli stessi uffici devono adottare in relazione alla predetta ordinanza;

quali siano gli estremi e i contenuti di tali atti amministrativi e documenti;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di dare piena attuazione alla ordinanza del Consiglio di Stato e porre rimedio alle problematiche richiamate;

quali siano le motivazioni che sottendono alla frequente e grave mancata applicazione, da parte del Ministero, dei provvedimenti giurisdizionali emessi dagli organi di giustizia amministrativa.

(3-02144)